



COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 353 del 29-12-2010

REGISTRO GENERALE numero 12587

ORIGINALE

**Oggetto: ATTIVITA' ARTIGIANALI DI ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA -
REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER IL
PERIODO GENNAIO 2011 - GENNAIO 2012.**

IL VICESINDACO

IL SINDACO

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174, s.m.i., per la disciplina dell'attività di acconciatore;

Vista la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e la Legge Regionale 4 aprile 1990 n. 1, s.m.i., relative alla disciplina dell'attività di estetista;

Visto l'art. 10 della Legge 2 aprile 2007 n. 40, recante misure per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Vista la Legge Regionale del 20 maggio 2009 n. 12;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'attività di acconciatore approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 19 giugno 2007;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'attività di estetista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 19 giugno 2007;

Visto il verbale, redatto a cura del Servizio Sviluppo Economico in occasione della riunione avvenuta il 20.12.2010 alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore artigianale, i quali hanno concordato il seguente calendario riepilogativo degli orari di apertura e chiusura delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista per il periodo gennaio 2011 – gennaio 2012;

ORDINA

- Gli esercenti l'attività di Acconciatore, Barbiere ed Estetista per il periodo da gennaio 2011 a gennaio 2012, possono effettuare l'orario di apertura e chiusura facoltativo, non potrà superare le 13 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 7,00 alle 22,00 dei giorni settimanali dal lunedì al sabato;

- L'orario di apertura e chiusura giornaliera scelto, deve essere preventivamente comunicato al Comune al momento dell'avvio dell'attività e deve essere reso noto al pubblico mediante un cartello o altra forma idonea di pubblicità, visibile dall'esterno dell'esercizio, le variazioni del suddetto orario dovranno essere altresì comunicate.

- Il rispetto dell'orario prescelto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata. L'attività si intende chiusa quando è impedito fisicamente al pubblico di accedervi; se alla scadenza dell'orario di apertura sono presenti dei clienti all'interno del negozio l'operatore può servirli a condizione che chiuda l'ingresso e sia vietato l'accesso ad altri clienti.

- Ai sensi dell'art. 10 della Legge 40/2007, non è previsto l'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale che può essere comunque effettuata volontariamente dall'operatore;

- Gli esercenti, per il periodo da gennaio 2011 a gennaio 2012, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato:

APRILE :

- da lunedì 18 aprile a sabato 23 aprile (settimana di Pasqua) - orario facoltativo
- lunedì 25 aprile - chiusura

MAGGIO:

- sabato 14 - orario facoltativo

GIUGNO

- giovedì 2 - chiusura

AGOSTO

- sabato 13 – orario facoltativo
- domenica 14 – apertura facoltativa

NOVEMBRE

- martedì 1° - chiusura
- mercoledì 2 – orario facoltativo

DICEMBRE

- giovedì 8 - chiusura
- da lunedì 19 a sabato 24 (settimana di Natale) - orario facoltativo
- sabato 25 - chiusura
- venerdì 30 – orario facoltativo
- sabato 31 – orario facoltativo

GENNAIO 2012

- venerdì 6 - chiusura

Per particolari esigenze della clientela, in via del tutto eccezionale, il titolare potrà tenere aperto il proprio esercizio nelle giornate di domenica o festivi infrasettimanali per un numero massimo totale di 7 (sette), previa comunicazione da effettuare singolarmente per ogni giornata e da inviare al Sindaco almeno 5 giorni prima della apertura richiesta.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti emanate in tema di orari.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di dare esecuzione alla presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni in essa contenute.

Gubbio,



IL SINDACO

Maria Cristina Ercoli